

Prot. n. 153/2021

Roma, 27 aprile 2021

Spett.le  
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Piazza Mastai, n. 12  
00153 Roma

**Alla c.a. del Direttore Generale, Dott. Marcello Minenna**

**Oggetto: Osservazioni a seguito Open Hearing del 22/04/2021 – eDAS prodotti agricoli**

Gentile Direttore,

l'intenzione di anticipare la decorrenza dell'obbligo del ricorso all'eDAS per i carburanti agricoli, espressa da ADM nel corso dell'open hearing in oggetto, unita alla facoltà per le aziende di adottare il documento elettronico anche per gli altri prodotti (gpl escluso), consentirà di efficientare i processi aziendali, eliminando la coesistenza di DAS telematici e DAS cartacei.

Per una realizzazione compiuta e sostenibile di questo progetto, tuttavia, sarà necessario adottare alcuni opportuni accorgimenti, che sintetizziamo di seguito:

- al fine di semplificare gli adempimenti, sarebbe auspicabile che ai depositi già autorizzati all'utilizzo dell'eDAS per i carburanti per autotrazione venga richiesto di comunicare, all'UdD competente, esclusivamente i dati oggetto di modifica rispetto all'autorizzazione originaria, ovvero: eventuale presenza di depositi contabili per i carburanti agricoli e situazione aggiornata dei DAS cartacei giacenti in deposito;
- si propone altresì di indicare in maniera univoca la data a decorrere dalla quale per i carburanti agricoli sarà obbligatorio il ricorso all'eDAS;
- un altro importante contributo alla semplificazione e alla lotta contro l'illegalità è dato dall'interoperabilità tra la banca dati ADM e quelle degli uffici regionali UMA. Premesso che non tutte le Regioni si sono dotate di un sistema informatico per la gestione dei carburanti agricoli, cosa che sarebbe fortemente auspicabile, il dialogo tra le suddette banche dati è fondamentale per evitare la duplicazione di comunicazioni che attualmente si verifica. Infatti, il deposito che deve rifornire l'agricoltore è oggi tenuto a comunicare, su apposita piattaforma informatica regionale, i quantitativi che sono stati consegnati. Se il deposito opera in più Regioni, questi deve interfacciarsi con piattaforme diverse, in base all'ubicazione dell'utilizzatore finale. Con l'introduzione dell'eDAS tale



adempimento diverrebbe del tutto superfluo, potendo i quantitativi essere decurtati automaticamente dall'assegnazione dell'agricoltore. È tuttavia importante che la verifica della disponibilità del quantitativo e della corretta individuazione dell'agricoltore beneficiario venga fatta, dal sistema, preventivamente all'emissione dell'eDAS, al fine di evitare abusi e rettifiche documentali;

- poiché tutti i depositari autorizzati sono già tenuti ad iscrivere in formato telematico nella contabilità fiscale la dichiarazione di denaturazione, oltre al fatto che alcuni di essi sono già soggetti al sistema INFOIL, si ritiene che l'indicazione degli estremi di protocollo della suddetta dichiarazione e delle relative quantità da estrarre nell'eDAS non siano misure che apportino un ulteriore contributo in chiave di antifrode.

Si forniscono, infine, alcune considerazioni relative a quanto emerso durante l'open hearing circa l'emananda determinazione direttoriale che andrà a disciplinare l'obbligo del c.d. "rapporto di ricezione" per i destinatari del prodotto. Oltre a rimarcare quanto già precedentemente scritto in merito alla corretta allocazione di ruoli e responsabilità nella filiera di stoccaggio e movimentazione dei carburanti, in ossequio alle norme vigenti, ci preme ribadire che l'attuale prassi pone l'obbligo di effettuare il rapporto di ricezione unicamente in capo ai c.d. "soggetti interconnessi". Alla luce di ciò si raccomanda di mantenere l'esonero dal suddetto obbligo per le categorie di operatori non sufficientemente strutturati, quali appunto quelle degli agricoltori e dei titolari dei c.d. "impianti minori", per i quali sarebbe oltremodo complesso adempiere ad ulteriori oneri gestionali.

Grati dell'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
*Sebastiano Gallitelli*

